



ISTITUTO COMPRENSIVO "LINA MANDELLI"

Via B. Luini 2 - 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. +39 039672100/ 039671723 Fax +39 0396076032
sito www.icmandelli.edu.it. e-mail MBIC8CL00X@istruzione.it –
MBIC8CL00X@pec.istruzione.it

Usmate Velate, 27 novembre 2025

Al personale docente e ATA

Al R.L.S.

*All'Albo pretorio
e alla sezione Amministrazione Trasparente
del sito online*

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

PREMESSA

La scuola ha l'obbligo di garantire una vigilanza adeguata e costante sugli alunni, sia all'interno degli spazi scolastici che nelle aree esterne utilizzate per le attività didattiche. Questa sorveglianza inizia dal momento in cui gli alunni accedono agli spazi di pertinenza dell'Istituto e continua fino alla conclusione delle lezioni, assicurando loro un ambiente sicuro e controllato in ogni momento della permanenza a scuola.

Durante tutto l'orario scolastico, gli insegnanti hanno la responsabilità di vigilare sugli alunni, monitorando costantemente il loro comportamento e la loro sicurezza nelle aule e negli spazi comuni. Anche i collaboratori scolastici hanno un ruolo cruciale in questa attività: essi sono incaricati non solo di accogliere gli studenti al loro arrivo e di controllare le uscite al termine delle attività, ma anche di garantire una sorveglianza costante negli spazi comuni, come corridoi e cortili, in modo particolare nei periodi che precedono e seguono l'orario delle lezioni e durante gli intervalli. Tale vigilanza, intesa come un "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", contribuisce a prevenire incidenti e comportamenti inadeguati, promuovendo un ambiente scolastico sicuro e sereno.

RIFERIMENTI NORMATIVI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

L'obbligo di vigilanza scolastica inizia con l'ingresso dello studente nell'istituto (presso i cancelli di accesso) e si estende fino al momento della sua uscita al termine delle attività didattiche. La giurisprudenza ha stabilito che disposizioni o consensi da parte della famiglia, incluse eventuali liberatorie firmate, non possono esonerare la scuola dalla sua responsabilità di vigilanza all'interno delle pertinenze dell'Istituto. Anzi, la richiesta di liberatorie è spesso interpretata come prova di una sottovalutazione degli obblighi di sorveglianza.

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

La vigilanza non è limitata al solo tempo delle lezioni, ma si estende all'intera attività scolastica, comprendendo la ricreazione, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e altre attività ricreative svolte nei locali scolastici o nelle aree di pertinenza. Pertanto, la responsabilità degli insegnanti non si limita alle attività didattiche, ma copre tutto il periodo in cui gli studenti sono sotto la loro supervisione.

Il dovere di vigilanza si mantiene anche durante l'ingresso anticipato o la permanenza oltre l'orario di lezione all'interno della struttura. La giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità dell'autorità scolastica per lesioni riportate da uno studente a seguito di incidenti avvenuti fuori orario, ma sempre all'interno della struttura scolastica.

In particolare, durante la pausa ricreativa, una mancata vigilanza è considerata colpa grave, data la prevedibile vivacità degli studenti che espone a un maggior rischio di incidenti. Tuttavia, il livello di responsabilità del docente può variare, adattandosi alle circostanze oggettive e soggettive dell'evento e proporzionalmente all'età e al grado di maturità degli studenti.

Tipologie di responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza

In caso di omessa vigilanza, possono insorgere diverse forme di responsabilità:

- **Responsabilità penale:** violazione di norme sanzionate penalmente.
- **Responsabilità civile extracontrattuale:** risarcimento verso terzi, inclusi studenti e famiglie.
- **Responsabilità disciplinare:** per mancato rispetto dei doveri connessi allo status di dipendente pubblico.
- **Responsabilità amministrativa e patrimoniale:** generata da condotte dolose o gravemente colpose che comportano un danno economico per l'amministrazione.

L'obbligo di vigilanza è un dovere che spetta principalmente al personale docente, ma anche il personale ATA è coinvolto. Il CCNL del comparto scuola assegna al personale ATA compiti di accoglienza e vigilanza durante i periodi immediatamente precedenti e successivi all'orario di lezione e durante le pause, includendo anche altre pause didattiche (ad esempio, il tempo per recarsi ai servizi igienici).

Culpa in vigilando e prova liberatoria

La responsabilità per *culpa in vigilando* si verifica quando un danno è conseguenza di un'omissione da parte del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua custodia. Il docente può liberarsi da tale responsabilità (prova liberatoria) solo dimostrando che, nonostante la sua presenza, l'evento non poteva essere prevenuto poiché imprevedibile e improvviso. La giurisprudenza, tuttavia, condanna anche l'insegnante che non ha adottato misure preventive, soprattutto in caso di studenti con comportamenti pericolosi. Pertanto, vi è una presunzione di responsabilità a carico del docente, che può essere superata solo dimostrando l'adeguato svolgimento della funzione di sorveglianza.

Nel caso di un allontanamento momentaneo dalla classe, il docente deve dimostrare che l'attività degli studenti fosse sicura e proporzionata all'età e maturità. L'insegnante che lascia gli studenti senza motivi validi o senza adottare le dovute precauzioni è considerato responsabile di eventuali danni.

Normativa sulla responsabilità civile extracontrattuale

L'art. 2047 c.c. stabilisce che il risarcimento per danni causati da una persona incapace di intendere e volere spetta a chi ne ha la sorveglianza, salvo prova contraria. L'art. 2048 c.c. prevede che i docenti e coloro che insegnano un mestiere sono responsabili per i danni causati dagli allievi sotto la loro vigilanza, a meno che non possano dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie per evitare il danno.

La responsabilità extracontrattuale si applica:

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

- sia per danni causati da studenti incapaci o capaci di intendere e volere,
- sia per danni a terzi o procurati dallo studente a se stesso.

Per il principio di responsabilità organica (art. 28 Cost.), l'amministrazione è civilmente responsabile per i danni causati dai propri dipendenti. L'art. 61 della legge n. 312/1980 limita la responsabilità patrimoniale del docente ai soli casi di dolo o colpa grave. Qualora condannata a risarcire, l'amministrazione scolastica può rivalersi sul docente, purché sia accertata la grave violazione degli obblighi di servizio.

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico non ha obblighi di vigilanza sugli studenti, ma è responsabile dell'organizzazione e del controllo dell'attività del personale scolastico e della gestione della sicurezza, come previsto dagli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile. La responsabilità del dirigente può essere invocata qualora non siano state adottate tutte le misure organizzative necessarie per garantire la sicurezza e la disciplina, in base al principio del *neminem laedere* (Cass. 6635/1988).

PANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Ad integrazione di quanto già illustrato nelle Disposizioni di servizio per il personale docente per l'A.s. 2025/2026 (prot. n. 3840 del 01/09/2024), consultabili al seguente link:

<https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/6106/documento/MIIC8CL003/1> ,

sono di seguito illustrate le misure organizzative mirate a prevenire incidenti o eventi dannosi a svantaggio degli studenti, attribuibili a carenze di vigilanza. Le misure descritte si concentrano sulla vigilanza durante le diverse fasi dell'attività scolastica.

Vigilanza durante l'attività didattica

Gli insegnanti hanno l'obbligo di sorvegliare gli studenti durante l'orario di lezione, come stabilito dal Capo IV, art. 29, comma 5, del CCNL Scuola 2006-09 e successive modifiche ed integrazioni. Tale normativa richiede agli insegnanti di trovarsi in servizio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e di assistere all'uscita degli alunni. La mancata osservanza di questo obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Il docente assegnato alla classe è responsabile della vigilanza sugli studenti durante la lezione, anche sugli alunni provenienti da altre classi a lui temporaneamente affidati. Qualora il docente debba assentarsi dall'aula per breve tempo e per motivi non futili, è tenuto a incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare la classe fino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico, ai sensi del Profilo Professionale (CCNL 2006-09), è obbligato ad accettare tale incarico di vigilanza ed è responsabile per eventuali danni causati dalla sua omessa vigilanza, purché gli studenti gli siano stati formalmente affidati.

In situazioni di potenziale rischio o conflitto tra studenti, tutti gli operatori scolastici sono chiamati a intervenire, indipendentemente dalla classe o dal piano assegnato. I docenti, inoltre, devono vigilare sull'uso corretto di sussidi, apparecchiature, utensili e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino alla classe/palestra/laboratorio

All'inizio di ogni turno, per garantire una corretta accoglienza e vigilanza, un collaboratore scolastico deve essere presente presso l'ingresso dell'edificio per sorvegliare gli studenti, come da Piano della

sorveglianza specifico per ciascun plesso. Gli insegnanti, come ricordato, devono trovarsi in servizio almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per contribuire all'accoglienza.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Durante i cambi di turno, per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i collaboratori scolastici presenti in ciascun piano devono facilitare il passaggio tempestivo dei docenti, mantenendo sotto controllo le vie d'accesso degli studenti. Il docente uscente si recherà rapidamente nella classe successiva, permettendo al collega in attesa di prendere il proprio posto nella classe di destinazione. Questo processo a catena assicura la continuità della vigilanza.

Nel caso in cui siano presenti in classe studenti che hanno manifestato comportamenti a rischio (come tentativi di fuga, atti di aggressione, vandalismo o episodi di bullismo), il docente uscente deve:

1. attendere l'arrivo del collega subentrante, il quale deve trasferirsi con tempestività;
2. se necessario, richiedere la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico;
3. fornire le istruzioni necessarie al collaboratore scolastico per garantire la vigilanza provvisoria sulla classe.

Tutti i docenti coinvolti nei cambi devono essere informati delle specifiche procedure da seguire per garantire un cambio sicuro.

I collaboratori scolastici devono inoltre verificare eventuali ritardi o assenze dei docenti all'inizio delle lezioni o durante i cambi di turno e, in caso di ritardi o assenze non tempestivamente comunicati, sono tenuti a vigilare sugli studenti e a informare immediatamente il Coordinatore di plesso o l'Ufficio di Segreteria.

Queste misure di vigilanza sono fondamentali per mantenere la sicurezza e prevenire incidenti, assicurando un ambiente scolastico protetto per tutti gli alunni.

Vigilanza Durante l'Intervallo/Ricreazione

Per garantire la sorveglianza degli studenti durante l'intervallo o ricreazione, si stabilisce che tale vigilanza venga effettuata dai docenti designati nel Piano di Sorveglianza del plesso di cui agli allegati al presente documento.

I collaboratori scolastici devono presidiare costantemente il piano di servizio e i luoghi a loro assegnati per agevolare il cambio turno degli insegnanti e rispondere ad eventuali necessità (es. esigenze urgenti dei docenti, interventi antincendio e/o di primo soccorso). Potranno allontanarsi solo per chiamate dagli uffici della scuola o per esigenze che rivestono carattere di urgenza.

Vigilanza Durante i Periodi di Sospensione dell'Attività Didattica

La sorveglianza degli studenti durante le attività extracurricolari (ad es., nelle giornate di rientro straordinario al sabato o pomeridiano, come progetti, open-day, studio assistito, certificazioni linguistiche) è affidata ai docenti incaricati dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o ritardo dei docenti incaricati, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a prestare sorveglianza e a informare i referenti di plesso o il D.S.

Vigilanza sui Minori Bisognosi di Assistenza

La sorveglianza degli studenti con disabilità gravi, che richiedono assistenza costante e non sono in grado di autoregolarsi, è affidata al docente di sostegno e all'educatore, in caso di necessità, questi può essere supportato da un collaboratore scolastico.

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI

Vigilanza Durante il Tragitto Scuola-Palestra Fuori Sede

Durante il tragitto tra il plesso e la palestra esterna, la sorveglianza degli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie, che può essere coadiuvato da un collaboratore scolastico in caso di necessità.

Vigilanza Durante le Visite Guidate e i Viaggi d'Istruzione

La sorveglianza durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione sarà assicurata da tutti i docenti accompagnatori, con un rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/1992). In presenza di studenti con disabilità, sarà aggiunto un accompagnatore per ogni due studenti disabili, in base alle specificità dei casi. I docenti accompagnatori, che svolgono questo compito come prestazione di servizio, non devono abbandonare la vigilanza sugli alunni (perché minorenni).

Vigilanza Durante il Tragitto Aula-Uscita al Termine delle Lezioni

Per garantire la vigilanza all'uscita, i docenti accompagneranno gli studenti fino alle porte di uscita dell'edificio; i collaboratori sorvegliano le pertinenze dei plessi.

In Caso di Malessere o Infortunio

In caso di malessere o infortunio, dovranno essere seguite le Istruzioni a carattere permanente emanate attraverso la Direttiva dirigenziale per la procedura di infortunio di alunni e personale in servizio – Adempimenti docenti, ATA e famiglie del 20 febbraio 2024.

<https://icmandelli.edu.it/servizio/9028/>

ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E SORVEGLIANZA RELATIVE AI PLESSI PIANO DELLA VIGILANZA
--

Negli allegati al presente documento sono illustrate le procedure operative da adottare per ottimizzare la vigilanza sugli alunni dell'Istituto. Il Piano di Vigilanza per gli intervalli, l'entrata e l'uscita, è redatto utilizzando la mappa degli spazi scolastici e include la posizione del personale di sorveglianza.

Allegato 1: Piano della vigilanza per il Plesso Luini.

Allegato 2: Piano della vigilanza per il Plesso Casati.

Allegato 3: Piano della vigilanza per il Plesso Renzi.

Allegato 4: Piano della vigilanza per il Plesso Rodari.

Le disposizioni organizzative di sorveglianza sono adottate al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e per assicurare una supervisione efficace e continua di bambini ed alunni.

I fiduciari di Plesso ed i Collaboratori del Dirigente condividono la presente disposizione con i Collaboratori scolastici al fine di una corretta applicazione della stessa.

*Il Dirigente Scolastico
prof. Daniele Gatti*

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Firmato digitalmente da DANIELE GATTI